



LEGGE 12 novembre 1987 n. 131 (pubblicata il 26 novembre 1987)

Regolamento del Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 12 novembre 1987.

Art. 1

Il Corpo della Gendarmeria fa parte dei Corpi Militari della Repubblica. Ad esso si applicano le norme del Regolamento Organico e di Disciplina Militare.

Art. 2

Il Corpo della Gendarmeria è istituito per provvedere alla prevenzione e repressione dei reati, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità ed alla tutela della proprietà; per curare l'osservanza delle Leggi, dei Decreti, dei Regolamenti dello Stato; per prestare soccorso nei casi di calamità; per eseguire ordini legittimi delle Pubbliche Autorità.

L'appartenente al Corpo della Gendarmeria non può assumere incarichi politici e svolgere attività di partito.

Art. 3

Al Corpo della Gendarmeria è attribuito il servizio delle scorte d'onore e di sicurezza.

Art. 4

Il Corpo della Gendarmeria provvede alle traduzioni, agli accompagnamenti ed all'assistenza dei detenuti, ai servizi presso il Tribunale Commissariale in occasione delle udienze, e comunque ogni volta che l'Autorità Giudiziaria ne faccia richiesta per motivi di polizia giudiziaria.

Art. 5

Il Corpo della Gendarmeria dipende:

1) dalla Ecc.ma Reggenza per quanto concerne il servizio d'ordine e di sicurezza pubblica;

2) dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri per quanto si riferisce al reclutamento, amministrazione, equipaggiamento, armamento ed in generale per tutto ciò che riguarda il buon funzionamento del servizio;

3) dalla Magistratura per le incombenze di polizia giudiziaria;

4) dal Congresso Militare per quanto attiene alla disciplina militare.

Art. 6

Il Corpo della Gendarmeria comprende:

il Comando

le Brigate

la Sezione Informativa, Investigativa e di Polizia Giudiziaria

la Sezione Servizi Preventivi e di Pronto Intervento.

Art. 7

La Brigata è l'unità operativa di base.

Il numero e la dislocazione delle Brigate sono stabilite, in relazione alle necessità ed alle peculiari caratteristiche del territorio della Repubblica, dal Congresso di Stato, su proposta del Comando della Gendarmeria.

La forza organica delle Brigate è determinata dal Comando della Gendarmeria.

Le Brigate di maggiore necessità sono comandate di norma da un Maresciallo o da un Brigadiere; quelle di minore necessità da un Brigadiere, da un Vicebrigadiere o da un Appuntato. Per esigenze contingenti anche le prime potranno essere comandate interinalmente da un Vicebrigadiere o Appuntato.

Art. 8

La Sezione Informativa, Investigativa e di polizia Giudiziaria è un reparto qualificato di manovra che, oltre all'attività informativa, si dedica all'attività di polizia giudiziaria ed ai servizi presso il Tribunale Commissariale.

Svolge attività investigativa ed informativa in tutto il territorio ad integrazione, ed a volte in sostituzione, degli altri reparti territoriali.

La Sezione è comandata da un Maresciallo.

Art. 9

La Sezione Servizi Preventivi e di Pronto Intervento è un reparto speciale destinato ad assicurare la costante presenza e la vigilanza nel territorio della Gendarmeria di cui costituisce la principale forza di manovra di pronto intervento.

La Sezione, che è comandata sempre da un Maresciallo, è composta di: almeno due Gendarmi e di una squadra infortunistica stradale.

Art. 10

Compongono il Corpo della Gendarmeria:

un Ufficiale Comandante;

un Ufficiale Vice Comandante;

sei Marescialli;

sei Brigadieri;

tre Vicebrigadieri;

Appuntati;

Gendarmi.

Per gli Appuntati ed i Gendarmi non è previsto un limite di numero.

Per esigenze di servizio, segnalate dal Comando del Corpo, il Consiglio Grande e Generale, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e previo parere del Congresso di Stato, può disporre l'aumento di personale mediante l'emissione di nuovi bandi di arruolamento.

Dell'emissione del bando dovrà essere informato il Congresso Militare per gli adempimenti di competenza.

Per eccezionali esigenze della sicurezza e dell'ordine pubblico, possono prestare servizio, alle dipendenze del Corpo della Gendarmeria, previa autorizzazione della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, che notifica al Comando Superiore, i Militi di altri Corpi Militari.

Art. 11

Il reclutamento nel Corpo della Gendarmeria, quale allievo Gendarme, avviene a seguito di concorso pubblico, a cui possono partecipare coloro che possiedono i requisiti indicati nel Bando di Arruolamento emesso dal Consiglio Grande e Generale.

Gli idonei hanno l'obbligo di frequentare un corso teorico- pratico.

Trascorso il periodo di prova di un anno con esito favorevole, il Comandante della Gendarmeria ne dà comunicazione al Congresso di Stato per il definitivo arruolamento, quale Gendarme, mediante presa d'atto del Consiglio Grande e Generale.

Qualora il Comandante esprima valutazione sfavorevole sul periodo di prova l'allievo Gendarme viene dimesso d'ufficio con comunicazione motivata.

L'allievo Gendarme assunto in prova e dimesso ha diritto alla liquidazione pari ad una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio, frazionabile in dodicesimi per il periodo di servizio prestato.

Art. 12

Il Congresso di Stato può procedere all'assunzione, per chiamata ed in servizio definitivo, dopo un anno di prova con esito favorevole, di Sottufficiali, in possesso di ottima preparazione tecnico - professionale, di spiccate qualità e di provata esperienza.

Art. 13

L'arruolamento degli Ufficiali, in possesso di laurea in discipline giuridiche o specializzazioni affini, avviene per chiamata da parte del Consiglio Grande e Generale, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

Trascorso il periodo di prova di un anno, con esito favorevole, l'Ufficiale è soggetto a rafferme quinquennali.

Art. 14

Al momento dell'arruolamento definitivo il Gendarme presta giuramento innanzi al Comandante Superiore delle Milizie nella formula e nei modi prescritti dal Regolamento Militare.

Il rifiuto di prestare giuramento comporta la non assunzione.

Art. 15

L'avanzamento di grado dei Gendarmi e dei Sottufficiali avviene per merito e per vacanze nel grado superiore, ad eccezione del Gendarme che è promosso al grado di Appuntato dopo 10 anni di lodevole servizio.

Pertanto:

il Gendarme, dopo 5 anni di lodevole servizio e l'Appuntato possono essere promossi al grado di Vicebrigadiere, a seguito di concorso interni e dopo aver frequentato un corso tecnico-professionale, organizzato di norma a San Marino;

il Vicebrigadiere che ha dimostrato, nell'esercizio delle sue funzioni, preparazione e capacità professionali, laboriosità e diligenza, può ottenere la promozione a Brigadiere dopo 6 anni di servizio;

il Brigadiere, dopo 6 anni di lodevole servizio nel grado, può essere promosso Maresciallo, a seguito di concorso interno.

L'avanzamento di grado è disposto dal Congresso di Stato su proposta del Comandante della Gendarmeria, previo parere del Comando Superiore delle Milizie.

Il Congresso di Stato giudica inappellabilmente sugli eventuali ricorsi proposti dai Sottufficiali esclusi dall'avanzamento.

L'avanzamento di grado degli Ufficiali è disposto dal Congresso di Stato su proposta del Comandante Superiore delle Milizie.

Art. 16

I livelli retributivi dei Gendarmi a norma di quanto previsto nell'Allegato alla Legge 25 novembre 1980, n. 86 e successive modifiche, sono i seguenti:

Comandante livello 10;

Vice Comandante livello 9;

Maresciallo livello 7;

Brigadiere livello 7;

Vice Brigadiere livello 6;

Appuntato livello 6; Gendarme

livello 5;

Allievo Gendarme livello 4 (per il 1° anno di servizio)

La retribuzione è suscettibile degli scatti e delle variazioni disposte in favore del personale dipendente dello Stato.

Il Gendarme percepisce:

l'indennità nella misura stabilita dal Congresso di Stato;

il compenso per il lavoro straordinario;

il compenso per il servizio ordinario prestato nelle ore notturne e festive;

gli assegni familiari, l'indennità di contingenza, la tredicesima mensilità, la liquidazione di fine servizio, a norma delle Leggi vigenti.

Art. 17

Il servizio normale è della durata di 36 ore settimanali, suddiviso in uno o più turni giornalieri.

Il Gendarme è tenuto a prestare servizio straordinario, quando le esigenze lo richiedono, per un massimo di 120 ore annue.

Il Gendarme gode di due giorni di riposo settimanale che, se non usufruito per esigenze di servizio, deve essere recuperato di norma entro la settimana successiva.

Il Comandante della Gendarmeria, per esigenze di servizio o per altri giustificati motivi, può trasferire a qualsiasi altra sede dipendente il militare o il sottufficiale.

Art. 18

Il Gendarme ha diritto ad una licenza annua nella misura seguente:

a) 1 giorno al mese per il primo anno di servizio;

- b) 15 giorni durante il secondo anno di servizio;
- c) 20 giorni durante il terzo anno di servizio;
- d) 26 giorni dal quarto anno di servizio in poi.

La licenza può essere fruita in uno o più periodi compatibilmente con le esigenze di servizio.

Può inoltre ottenere i seguenti permessi straordinari:

- a) 15 giorni in caso di matrimonio;
- b) 5 giorni per grave lutto familiare;
- c) 2 giorni all'anno per circostanze particolari;
- d) 20 giorni all'anno per sostenere esami o per motivi di studio, relativi a regolari corsi;
- e) permessi sportivi, in base alle esigenze previste dalla normativa che disciplina l'attività del C.O.N.S.

Il Comandante della Gendarmeria rilascia le licenze ed i permessi straordinari, e può per esigenze di servizio sospendere il godimento delle licenze.

Le licenze ordinarie non possono essere oggetto di rinuncia.

Art. 19

Il Gendarme è esonerato temporaneamente dal servizio e posto in aspettativa, a domanda o d'autorità, per una delle seguenti cause:

- a) infermità provenienti da cause di servizio;
- b) infermità non provenienti da cause di servizio;
- c) motivi personali;
- d) gravidanza o puerperio.

L'aspettativa cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.

L'aspettativa per la causa di cui alla lettera a) è disposta per un periodo massimo di 3 anni, con corresponsione dell'intera retribuzione.

Due o più periodi di aspettativa si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata, qualora fra di essi non intercorra un periodo di servizio superiore a 3 mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa non può superare in ogni caso 3 anni in un quinquennio.

L'aspettativa per la causa di cui alla lettera b) è disposta per un periodo di 6 mesi, con corresponsione dell'intera retribuzione.

L'aspettativa può essere prorogata fino al termine massimo di un anno, con corresponsione dell'86% dell'intera retribuzione.

Trascorso il periodo massimo di aspettativa:

- 1) il Gendarme non in grado di riprendere il servizio incondizionato è posto in congedo e viene ammesso al godimento del trattamento di quiescenza;
- 2) il Gendarme non in grado di svolgere compiutamente il servizio è trasferito in altro ruolo corrispondente, conservando a tutti gli effetti l'anzianità e il trattamento economico maturato.

L'aspettativa per la causa di cui alla lettera c) è disposta per un periodo massimo di un anno, senza corresponsione di retribuzione.

In caso di gravidanza o puerperio il Gendarme beneficia di quanto previsto per i dipendenti dello Stato. Inoltre presta solo servizio d'ufficio ed è esonerato dall'indossare l'uniforme.

Art. 20

Il Gendarme è posto in congedo al raggiungimento del 53° anno di età, con facoltà di richiedere di protrarre il servizio fino al raggiungimento del 60° anno di età.

L'Ufficiale è posto in congedo al 60° anno di età.

Ferme restando le disposizioni generali della Legge 11 febbraio 1983, n. 15, il Gendarme è soggetto all'assicurazione generale obbligatoria prevista dalla legge sopra richiamata.

Il Gendarme ha facoltà, al momento del congedo per raggiunti limiti di età o per invalidità permanente che non gli consenta di permanere in servizio ed a condizione che non abbia maturato la pensione piena o altra pensione in San Marino (con esclusione delle pensioni maturate con versamenti volontari) di riscattare fino al massimo di cinque anni utili ai fini del conseguimento della pensione, previo versamento dei contributi di legge in base all'ultima retribuzione percepita.

A tal fine l'Istituto per la Sicurezza Sociale è autorizzato ad accreditare le relative contribuzioni ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 15 del 1983.

Dal momento del congedo e fino al compimento del 65° anno di età, gli oneri derivanti dalla corresponsione della pensione, in applicazione delle presenti norme sono a totale carico dello Stato.

Art. 21

Il Gendarme può, in qualunque tempo, presentare le dimissioni per iscritto al Comando del Corpo.

Le dimissioni sono comunicate al Congresso di Stato che ne prende atto con facoltà di ordinare al dimissionario di permanere in servizio per un periodo di tempo da un minimo di un mese ad un massimo di 3 mesi.

Il Congresso di Stato può sospendere la liquidazione dell'indennità di fine servizio quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

Art. 22

Il Gendarme, particolarmente distintosi e resosi meritevole nell'adempimento del dovere, può ottenere i seguenti riconoscimenti:

elogio del Comandante del Corpo della Gendarmeria;

encomio del Comandante Superiore delle Milizie;

encomio solenne dell'Ecc.ma Reggenza.

Art. 23

Fatta salva la competenza del Congresso di Stato per quanto attiene le sanzioni amministrative, le punizioni disciplinari si applicano nei modi e nelle forme prescritte dal Regolamento di Disciplina Militare.

Art. 24

Il Gendarme è assicurato per i rischi e gli infortuni, derivanti dalle occupazioni professionali, che possono causare la morte o l'invalidità permanente .

In caso di morte, l'importo assicurativo spetta agli eredi legittimi o testamentari.

Art. 25

La cessione, il sequestro, il pignoramento del trattamento economico possono aver luogo solo nei casi e nei limiti stabiliti dalla Legge 27 maggio 1899 e non possono comunque superare l'aliquota di un quinto della retribuzione.

Art. 26

Il Corpo della Gendarmeria, elegge cinque delegati che costituiscono l'organo di base della rappresentanza del corpo.

Art. 27

I Sottufficiali ed i Gendarmi, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento prestano servizio con ferma pluriennale, conseguono la stabilità dell'impiego.

Le guardie di Rocca, aggregate al Corpo della Gendarmeria, sono a tutti gli effetti Gendarmi, con decorrenza dalla data della loro aggregazione.

Art. 28

Le principali norme relative al servizio istituzionale, ai doveri del Gendarme, ai trasferimenti, alla disciplina, al corretto funzionamento del Corpo sono contenute nel Regolamento Interno proposto dal Comando della Gendarmeria ed approvato dal Congresso di Stato, previo parere del Congresso Militare.

Art. 29

Sono abrogati:

il Regolamento del Corpo della Gendarmeria 19 dicembre 1935: la Legge 23 novembre 1976 n. 70;
ogni altra norma e disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art. 30

Il presente Regolamento entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 17 novembre 1987/1687 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Franco Terenzi - Rossano Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva